

D.M. 25-10-2007

Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 concernente “**Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio**” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2 ed il comma 2 dell'articolo 3;

Vista la Decisione della Commissione del 27 ottobre 2006 n. 2006/751/CE che modifica la decisione 200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione;

Vista la Decisione della Commissione del 9 agosto 2005 n. 2005/610/CE che determina le classi di reazione al fuoco per taluni prodotti da costruzione;

Vista la Decisione della Commissione del 6 marzo 2006 n. 2006/213/CE che determina le classi di reazione al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio;

Vista la Decisione della Commissione del 5 ottobre 2006 n. 2006/673/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso;

Vista la Decisione della Commissione del 15 maggio 2007 n. 2007/348/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno;

Attesa la necessità di aggiornare le tabelle di classificazione di cui all'allegato A e gli elenchi dei prodotti cui è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco di cui all'allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005;

Sentito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

DECRETA

Articolo 1

L'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2

L'Allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro dell'Interno